

**PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA  
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
E  
IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E  
L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA**

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
E  
IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E  
L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

- VISTO l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto del 1990, e successive modifiche della legge n. 15 del 2005 e della legge n. 80 del 2005, prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.,
- VISTO L' art.23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", introdotto dall'art.7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, come sostituito dall'art.5 del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito in legge 31 marzo 2005 n. 43, prevede disposizioni per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione anche fra le pubbliche amministrazioni;
- PREMESSO CHE tra le priorità sulle quali si concentra l'impegno del MAECI vi è quella di rafforzare la presenza economica italiana a livello internazionale e che a questo fine è essenziale promuovere in primo luogo i rapporti, le relazioni e le alleanze del sistema italiano della ricerca e dell'innovazione tecnologica con i sistemi degli altri principali paesi, sia nell'ambito dell'Unione europea, sia a livello internazionale;
- PREMESSO CHE il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Mipaaf avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria ed ha, tra gli obiettivi prioritari, il sostegno all'eccellenza della ricerca italiana sui sistemi di produzione e di consumo a favore dello sviluppo rurale e dell'attuazione efficace delle politiche comunitarie;
- CONSIDERATO CHE il MAECI e il CREA sono in particolare già impegnati a sviluppare azioni tese a:
1. favorire i processi di internazionalizzazione della ricerca e dell'economia italiane, promuovendo sinergie fra i vari soggetti (imprese, università, enti di ricerca ed amministrazioni centrali o locali), al fine di accrescerne i livelli di competitività;
  2. favorire una maggiore presenza del sistema Italia in ambito internazionale attraverso la promozione di progetti nazionali integrati

- idonei a perseguire una migliore valorizzazione delle eccellenze presenti ed emergenti sul territorio nazionale;
3. promuovere forme di collaborazione tra il settore di ricerca pubblico e privato con il potenziamento di esperienze aggregative e l'integrazione dei sistemi ricerca-formazione-innovazione che siano internazionalmente competitivi;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

### **Articolo 1 (Finalità)**

1. Tenuto conto delle priorità nazionali e in linea con le strategie dell'Unione europea, MAECI e CREA ritengono di prioritaria importanza rendere coerenti e sinergiche le rispettive priorità, programmi e attività per favorire l'internazionalizzazione del sistema della ricerca italiano.
2. A tal fine, MAECI e CREA intendono instaurare una collaborazione rafforzata mirata a definire concordemente le strategie e le linee di azione per promuovere la ricerca e l'innovazione italiane sui mercati esteri, favorire collaborazioni internazionali tra enti e istituti di ricerca e agevolare la partecipazione degli enti di ricerca italiani a bandi internazionali, in particolare quelli finanziati dall'Unione europea.

### **Articolo 2 (Modalità)**

1. Per la realizzazione delle citate finalità, MAECI e CREA costituiranno un Comitato strategico paritetico costituito da due membri designati in egual misura da ciascuna Istituzione, che si riunirà periodicamente per la definizione degli obiettivi strategici, delle aree geografiche e degli ambiti d'interesse prioritari.
2. Inoltre, MAECI e CREA avvieranno un modello integrato di collaborazione professionale nel settore della ricerca e dell'innovazione anche mettendo ciascuno a disposizione dell'altro – compatibilmente alle risorse disponibili – qualificate risorse umane destinate a svolgere attività di promozione e sostegno dell'internazionalizzazione del sistema della ricerca italiano. Il profilo professionale della risorsa umana (una unità) interessata allo scambio e la disciplina del relativo distacco saranno definiti sulla base di separate convenzioni operative.
3. L'unità di personale del CREA in distacco presso il MAECI-Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese - è tenuta a conformarsi al codice di comportamento del MAECI ed alle indicazioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08.
4. Dall'attuazione del presente Protocollo non deriveranno nuovi oneri a carico del MAECI e del CREA.

### **Articolo 3 (Riservatezza)**

1. MAECI e CREA si impegnano a osservare la massima riservatezza, a non divulgare, non utilizzare per scopi diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attività previste, tutte le informazioni, anche di carattere tecnico, industriale e commerciale, assunte nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo.

### **Articolo 4 (Assunzione di efficacia e durata)**

1. Il presente Protocollo, che decorre dalla data della firma, ha durata quadriennale. Lo stesso potrà essere rinnovato previo accordo fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, ravvisata la volontà di dare seguito alla collaborazione tra gli Enti, convenendo alla stipula di un nuovo protocollo.
2. Il presente Protocollo potrà essere modificato e/o integrato d'intesa tra le Istituzioni contraenti.
3. MAECI e CREA potranno recedere dal presente Protocollo in qualunque momento e per qualunque causa mediante comunicazione con lettera raccomandata o PEC con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno novanta giorni.
4. La cessazione del presente Protocollo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore delle Istituzioni contraenti.
5. Lo scioglimento del presente Protocollo, per scadenza naturale del termine (mancato rinnovo) ovvero per recesso esercitato da una delle due Istituzioni contraenti, non produrrà alcun effetto sulle attività in corso al momento dello scioglimento, che resteranno regolate, per quanto di ragione, dal presente Protocollo e dalle rispettive convenzioni operative.

### **Articolo 5 (Sottoscrizione)**

Il presente Protocollo, costituito da un unico originale elettronico, viene sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990.

per la Direzione Generale per la Promozione  
del Sistema Paese - Ministero degli Affari  
Esteri e della Cooperazione Internazionale

per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e  
l'analisi dell'economia agraria